



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Cod. COM. 43054

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 del 09-04-2019

Oggetto: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER ERRATA CORRIGE AGLI ARTICOLI NN. 6-13-24-29-30 E 35.
--

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **nove** del mese di **aprile**, alle ore **18:00**, nella Residenza municipale, il Commissario Straordinario, Dott. SALVATORE ANGIERI, nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 16/11/2018, acquisito al prot. n. 20.645 del 04/12/2018, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Partecipa, con funzioni di assistenza, il Segretario Comunale Dott.ssa ALESSANDRA SECONDARI.

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Urbanistica e Territorio – Sportello Unico per l’Edilizia”, arch. Patrizia Roganti:

“PREMESSO che il Comune di Treia è dotato di un P.R.G. adeguato al P.P.A.R. approvato con delibera di Giunta provinciale n. 111 del 12/03/2002 e successivamente sottoposto a diverse varianti parziali che ne hanno determinato l’attuale configurazione;

PREMESSO, inoltre, che successivamente sono state apportate alcune varianti relative alle Norme tecniche di attuazione come di seguito riportato:

- varianti agli artt. 28-29-30-35, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 10/03/2008 ed adeguate alle prescrizioni della deliberazione di Giunta provinciale n. 534 del 07/12/2007;
- varianti agli artt. 28-29-23 e 28-bis, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 25/03/2013 ed adeguate alle prescrizioni della deliberazione di Giunta provinciale n. 412 del 17/12/2012;

PRESO ATTO che:

- con deliberazioni del Consiglio comunale n. 22 del 30/05/2016 e n. 55 del 30/12/2016 è stata adottata, ai sensi dell’articolo 26 della L.R. 5 agosto 1992, n. 34 e ss.mm.ii., la variante parziale al P.R.G. costituita da:
 1. n. 88 richieste di varianti puntuali accolte e parzialmente accolte, e le modifiche e integrazioni alle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.;
 2. classificazione, ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 13/1990, di due fabbricati rurali (scheda n. 52 loc. S. Marco Vecchio e scheda n. 13 loc. Carreggiano);
- con decreto del Presidente della Provincia di Macerata n. 176 del 31/10/2017 è stato espresso il parere di conformità favorevole con prescrizioni sulla "Variante parziale al P.R.G. 2016;
- il Consiglio comunale di Treia, con deliberazione n. 61 del 29/12/2017, ha approvato definitivamente e controdedotto i rilievi formulati nel decreto presidenziale n. 176 del 31/10/2017 relativi alle varianti nn. 3-10-34-45 e 69;
- con decreto del presidente della Provincia n. 74 del 23/04/2018 è stato espresso il "parere definitivo di conformità ai sensi degli articoli 3, lettera a), e 26, comma 7, della L.R. 34/1992 - Approvazione definitiva variante parziale al P.R.G. 2016 e controdeduzioni al decreto presidenziale n. 176 del 31/10/2017 - Delibera di C.C. n. 61 del 29/12/2017";
- il Consiglio comunale di Treia, con delibera n. 25 del 29/05/2018 ha approvato variante parziale al P.R.G. 2016;

CONSIDERATO che dalla lettura del testo delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. allegate alla variante parziale 2016 sono stati rilevati, in alcuni articoli, degli errori materiali dovuti anche alla trascrizione delle norme precedenti;

RITENUTO necessario provvedere alla rimozione degli errori materiali rilevati nelle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. approvate con la variante 2016 e con gli atti sopra richiamati con l’adozione della variante al P.R.G. prevista dall’articolo 15, comma 5, della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii., apportando le correzioni agli articoli di seguito descritti individuate con carattere corsivo e grassetto:

1) ELIMINARE le lettere a)-b)-c) b) in quanto non pertinenti all’**ART. 6 - INTERVENTO DIRETTO:**

"Nelle zone dove non è richiesto l'intervento urbanistico preventivo ogni attività di operatori pubblici e privati comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del Territorio Comunale, avviene mediante rilascio di Permesso a Costruire nei modi e forme di Legge ed è subordinato alla corresponsione del contributo di cui al D.P.R. 380-2001, ove dovuto, ed alla cessione delle aree pubbliche come specificato negli articoli successivi ai sensi dell'art.56 del Regolamento Edilizio Vigente.

Aspetto geologico: previsioni riguardanti interventi edilizi diretti .Conformemente a quanto indicato al paragrafo 6.0 "conclusioni ed indicazioni normative" dello studio geologico (tav. C.3) e nella tav. C.4, nelle aree a Pericolosità geologica Alta si dovrà escludere qualsiasi intervento edilizio o modifica del territorio, fatta eccezione degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeomorfologico e qualora presenti, valutare l'influenza di scarpate poligeniche.

- a) La documentazione progettuale degli interventi edilizi diretti dovrà contenere le indagini geologiche e geotecniche previste dal D.M. 14/01/08;
- b) dovranno essere analizzate le condizioni di risposta sismica del sito, al fine di valutare le situazioni che possono produrre effetti di amplificazione sismica locale (Vs30);
- c) dovranno essere effettuati gli studi per valutare la stabilità del sito nei confronti della liquefazione, secondo quanto disposto dal paragrafo 7.11.3.4 delle NTC 2008.

Oltre a quanto previsto dal paragrafo 6.2.1 del D.M. 14/01/2008, le indagini geologiche dovranno:

- riguardare un intorno significativo dell'area d'intervento, escludere l'interferenza con fenomeni di propensione al dissesto e qualora presenti valutare l'influenza di scarpate poligeniche;
- ricostruire la locale stratigrafia con l'ausilio di sondaggi geognostici e/o sulla base di affioramenti;
- valutare la presenza di falda idrica, l'escursione stagionale, l'influenza sulle caratteristiche geotecniche dei terreni, la vulnerabilità ed eventuali accorgimenti per la sua protezione;
- per gli interventi localizzati sui versanti, caratterizzati dall'affioramento di terreni colluviali, contenere le verifiche di stabilità in condizioni post opera, considerando le strutture/edifici da realizzare e la topografia modificata; per tali analisi dovranno essere utilizzati parametri dei terreni derivanti da prove geognostiche in sito e/o di laboratorio;
- per gli interventi localizzati vicino a corsi d'acqua, valutare la dinamica fluviale, fornire indicazioni per evitare interventi che interferiscano con essa.

b) La documentazione progettuale degli interventi edilizi diretti, dovrà contenere anche la progettazione delle opere di regimazione delle acque meteoriche, con indicato il sistema di smaltimento e/o corpo recettore, si dovrà tener conto del principio d'invarianza idraulica (art.10 LR 22/2011) sulla base dei contenuti della DGR 53/2014. Gli interventi non dovranno modificare le linee naturali di deflusso superficiale.";

2) REINSERIRE l'ultimo capoverso presente nelle N.T.A. del P.R.G. approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 111 del 12/03/2002 dell'**ART. 13 - ZONE PER ATTREZZATURE URBANE:**

"Le zone per attrezzature urbane sono destinate al mantenimento e alla realizzazione delle seguenti attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico:

F1) Attrezzature scolastiche: scuole di ogni ordine e grado e attrezzature di gioco e ricreative connesse;

F2) Attrezzature sanitarie, assistenziali e sociali: ospedali, case di cura, poliambulatori, preventori, consultori, case di riposo anziani, centri sociali, asili nido e simili;

F3) Attrezzature culturali, ricreative e sportive: biblioteche, musei, pinacoteche, teatri, cinema, palazzetti per lo sport e simili;

F4) Attrezzature religiose: chiese e annessi parrocchiali, santuari, conventi e simili;

F5) Attrezzature amministrative e pubblici servizi: uffici pubblici e privati, centro civico, centri direzionali, carabinieri, vigili del fuoco e simili;

F6) Attrezzature commerciali: negozi di prima necessità, supermercati, centri commerciali e simili;

F7) Attrezzature ricettive: alberghi, pensioni, ristoranti, bar, locali di ristoro e simili;

F8) Attrezzature tecniche - distributive: installazioni di aziende di gas e dell'acqua, impianti di depurazione, centrali termiche, cimiteri, macelli, depositi servizi autolinee e simili, ivi compresi gli impianti di rifornimento con servizi integrati quali lavaggi, autoaccessori, bar e locali ristoro, officine, ecc, il cui sviluppo dovrà avvenire in armonia del D.P.C.M. dell'11/09/1989 e in ossequio al Piano Regionale di cui alla Legge 15/05/1991 n° 11 e in attuazione del Piano Comunale di settore di cui all'art. 4 del medesimo.

F9) - Zona per attrezzature ricreative , sportive, commerciali, direzionali e residenza "Centro Polifunzionale di San Girolamo".

A ciascuno dei precedenti raggruppamenti di destinazione corrisponde nella planimetria di P.R.G. apposita simbologia.

Quando in un'area è indicato un unico simbolo è obbligatoria la rispettiva destinazione; quando sono indicati più simboli è facoltà dell'Amministrazione autorizzare qualsiasi attrezzatura nell'ambito di quelle indicate; quando è indicato il simbolo generico di attrezzature urbane è facoltà dell'amministrazione autorizzare qualunque attrezzatura nell'ambito delle varie categorie con esclusione di quelle di cui alla lettera F8.

Nelle zone per attrezzature urbane il Piano, salvo diversa precisazione nelle planimetrie, si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici:

- a) If-Indice di densità fondiaria: 2 mc/mq;
- b) Sc-Superficie coperta massima: 30%;
- c) H - Altezza massima: ml. 10.00, salvo autorizzazione in deroga per esigenze particolari;
- d) Dc-Distanza minima dai confini:ml. 5.00;
- e) Ds-Distanza minima dalle strade:ml.7.50;
- f) Df-Distanza minima tra i fabbricati: ml. 10.00.

Nelle zone per attrezzature urbane che rientrano in aree soggette a piani particolareggiati o a piani di lottizzazione convenzionata con soluzioni plano volumetriche unitarie è possibile stabilire indici diversi dai suddetti, ad esclusione di quello di cui alla lett. a).

Nella zona per attrezzature religiose del nucleo di San Lorenzo sono ammessi unicamente il restauro e la ristrutturazione della cubatura esistente dei fabbricati attuali, nel rispetto dei caratteri storico - artistici, ambientali e paesaggistici del Complesso, previa approvazione di un progetto esteso alla intera zona.

Nella zona per attrezzature ricettive adiacente al complesso delle attrezzature religiose del nucleo di San Lorenzo, di cui al comma precedente, sono ammessi unicamente il recupero e la ristrutturazione della cubatura esistente dei fabbricati attuali, anche in un unico organismo con soluzione planovolumetrica unitaria, nel rispetto dei caratteri storico-artistici, ambientali e paesaggistici del Complesso adiacente, e previa approvazione di un progetto esteso all'intera zona."

3) ELIMINARE l'errata prescrizione e riportare le prescrizioni pertinenti contenute negli atti di approvazione del SUAP n. 8 - POS. 24/44 dell'ART. 24 - ZONE PRODUTTIVE DI ESPANSIONE (DI) PRESCRIZIONI SPECIALI DEI PIANI ATTUATIVI:

" omissis

SUAP n. 7 - POS. 24/35

COSTRUZIONE DI UN DEPOSITO ATTREZZATO DI PRODOTTI AZIENDALI (impianto di magazzino automatico) NEI LOTTI 12, 13 E 14 DEL P.I.P. E NEL LOTTO 3/A DEL COMPARTO L33-DI SITI IN VIA DELL'INDUSTRIA N 4, IN VARIANTE AL P.R.G. E AI RISPETTIVI PIANI ATTUATIVI AI SENSI ART. 5 DPR 447/98 MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D.P.R.440/2000.

D.C.C. n. 32 del 27.09.2017- Provvedimento Unico n. 2017/16 del 24/10/2017.

Prescrizione di concertare, tra l'Ufficio Tecnico e il soggetto richiedente, la mappatura della gamma dei colori dei pannelli perimetrali, la tonalità e la tipologia del colore neutro opaco che possa mitigare, per quanto possibile, l'edificio stesso rispetto l'impatto visuale panoramico.

SUAP n. 8 - POS. 24/44

REALIZZAZIONE IN VARIANTE AL PRG DI UNA TETTOIA PER CARICO E SCARICO MERCI, IN AMPLIAMENTO A CAPANNONE INDUSTRIALE.

D.C.C. n. 40 del 10.11.2017-.

~~Prescrizione di concertare, tra l'Ufficio Tecnico e il soggetto richiedente, la mappatura della gamma dei colori dei pannelli perimetrali, la tonalità e la tipologia del colore neutro opaco che possa mitigare, per quanto possibile, l'edificio stesso rispetto l'impatto visuale panoramico.~~

Prescrizioni :

- Vengano realizzate le opere di mitigazione ambientale e paesaggistica e di compensazione del verde con l'inserimento delle nuove alberature e siepi previste nel progetto e nella relazione botanica sia al paragrafo 3.2 che alla fig.3/3 stato di progetto;
- La vegetazione ripariale lungo il fosso sia incrementata e potenziata con le modalità previste al paragrafo 3.2 di cui al precedente punto, a partire da mt.4 dalla sommità della sponda del fosso;
- Per l'esistente fosso è fatto obbligo osservare ai sensi dell'art.96 del RDL 523/1904 una fascia di rispetto inedificabile di ml.10;
- La dotazione standard da computarsi ai sensi del DM 1444/68 di mq 165 è ricompresa nella quantità di aree standard della lottizzazione L33 DI eccedenti per mq. 1.236. Nell'ambito di tale superficie rientrano ampiamente gli standard derivanti dai precedenti SUAP lotto "B" di mq. 346 e lotto "C" di mq.214, e quelli della presente variante di mq.165. ";

4) REINSERIRE la distanza di ml. 10 nell'ultimo comma, lett. b), punto 8, dell'ART. 29 -

ZONE AGRICOLE NORMALI:

"8. Costruzioni per lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per industrie forestali.

Le nuove costruzioni di cui alla lettera f) comma 1, del precedente punto 2 sono ammesse a condizione che esse siano al servizio di imprese agricole, singole o associate, o di cooperative agricole locali, che siano proporzionate alle loro effettive necessità e che i prodotti agricoli ivi trasformati, conservati o commercializzati, provengano prevalentemente dalle stesse aziende agricole.

Le costruzioni di cui al presente punto devono essere in armonia con i piani zonali agricoli di cui alla L.R. 6 febbraio 1978 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, o, in mancanza, con gli indirizzi produttivi all'uopo formulati dalla Regione.

Le costruzioni di cui al presente punto, nonchè le industrie forestali di cui alla lettera g), comma 1, del precedente punto 2, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) avere un volume non superiore all'indice di fabbricabilità fondiaria di 1 mc/mq;
- b) osservare le distanze minime dai confini di ml. 20 e dalle abitazioni ricadenti nel complesso aziendale di ml. **10.**";

5) ELIMINARE l'ultimo comma, già contenuto nel comma 2 dell'ART. 30 - **ZONE**

AGRICOLE DI INTERESSE PAESISTICO:

"Tenuto conto delle indagini condotte sul territorio e previste dal P.P.A.R. e attraverso la sovrapposizione delle carte tematiche predisposte sono state individuate le parti del territorio che rivestono interesse paesistico e/o richiedono particolare cautela di salvaguardia.

Tali zone riguardano quelle parti del territorio agricolo dotate di requisiti paesistico-ambientale di particolare valore in relazione e alla posizione emergente delle stesse (situazioni di crinale con relative visuali panoramiche).

In tali zone l'altezza massima dei nuovi edifici deve essere limitata a ml.5,00 misurati a valle per

terreni in declivio, mentre per pendenze naturali superiori al 15% si applica l'incremento previsto dal REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE; qualora trattasi di ampliamento è invece ammesso il mantenimento dell'altezza preesistente purché non superiore a ml.7,50, misurati a valle; per il resto valgono in tutto e per tutto le norme e le prescrizioni di cui alle Zone Agricole Normali Art. 29; non sono tuttavia consentiti:

- a) gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ad esclusione delle serre di cui al punto 7 lett. a) e b) del precedente art. 29;
- b) silos e depositi agricoli e gli accessori di cui al punto 8) del precedente art. 29 di rilevante entità e comunque superiori a mq. 150 di superficie coperta;
- c) gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale e comunque superiori a mq. 150 di superficie coperta;
- d) depositi e stoccaggi di materiali non agricoli ;
- e) qualsiasi opera di alterazione del paesaggio naturale (scavi e rinterrì) salvo:
 - livellamenti di modesta entità al fine della razionalizzazione della meccanizzazione e delle operazioni colturali più elementari;
 - la realizzazione di invasi artificiali ad uso irriguo di cui all'art. 29 punto 12 delle presenti norme, purché il progetto sia redatto con criteri di compensazione e di mitigazione dell'impatto visuale ed ambientale.

Eventuali opere di pubblica utilità a livello infrastrutturale previste dal P.R.G. in tali zone o che dovessero necessariamente essere localizzate nelle stesse, sono soggette a verifica di compatibilità ambientale in base alla normativa vigente all'atto della progettazione delle opere.

Le costruzioni di cui alle lett. b) e c), qualora di dimensioni superiori alle massime previste per maggiori esigenze aziendali di attività già insediate, dovranno essere documentate dal Piano Aziendale, e sono soggette a puntuale verifica di compatibilità ambientale ai fini della riduzione dell'impatto.

Salvo puntuale verifica del piano, fanno eccezione le aree ricomprese all'interno degli ambiti definitivi di tutela relativi alle singole categorie costitutive del paesaggio (come già delimitati dal P.P.A.R. o definiti in sede di redazione del P.R.G.) in cui il contenuto delle prescrizioni di base permanenti stabilito dal P.P.A.R., nei rispettivi articoli di riferimento, assume carattere prevalente rispetto alle indicazioni delle presenti norme (allo scopo vedi ambiti definitivi di tutela Tavv.nn. 06/2, 06/3, 06/4 del P.R.G.)

Le prescrizioni di base permanenti di cui alla lett.c dell'art.3 del P.P.A.R. non si applicano per gli interventi ricadenti nel regime delle esenzioni di cui all'art.60 del P.P.A.R. riconfermate dal P.R.G. adeguato al Piano Paesistico

Sulle parti di tali zone eventualmente gravate da particolari vincoli di Legge, nazionali o regionali, le norme di cui sopra si intendono integrate dalle specifiche prescrizioni di vincolo ove più restrittive.

~~Non sono tuttavia consentiti:~~

- ~~a) gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ad esclusione delle serre di cui al punto 7 lett. a) e b) del precedente art. 29;~~
- ~~b) silos e depositi agricoli e gli accessori di cui al punto 8) del precedente art. 29 qualora solamente annessi all'attività di conduzione dei fondi o allevamenti, di rilevante entità e comunque superiori a mq. 150 di superficie coperta;~~
- ~~c) gli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale e comunque superiori a mq. 150 di superficie coperta;~~
- ~~d) depositi e stoccaggi di materiali non agricoli~~
- ~~e) qualsiasi opera di alterazione del paesaggio naturale (scavi e rinterrì) salvo :
 - ~~- livellamenti di modesta entità al fine della razionalizzazione della meccanizzazione e delle operazioni colturali più elementari;~~
 - ~~- la realizzazione di invasi artificiali ad uso irriguo di cui all'art. 29 punto 12 delle presenti norme, purché il progetto sia redatto con criteri di compensazione e di mitigazione~~~~

dell'impatto visuale ed ambientale.

6) ELIMINARE capoverso non pertinente e non presente nelle N.T.A. del P.R.G. approvato con D.G.P. n. 111 del 12/03/2002 e nelle successive varianti approvate con D.G.P. n. 534 del 07/12/2007 e D.G.P. n. 412 del 17/12/2012, non oggetto di valutazione nella variante 2016, di cui al comma 1, punto 2, classe a), dell'**ART. 35 - PRESCRIZIONI PER LA TUTELA E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI E MANUFATTI DI VALORE STORICO – CULTURALE:**

"Ai fini della tutela dei beni storici - culturali presenti nel territorio il P.R.G. individua:

1) - gli edifici e manufatti isolati di particolare valore architettonico o storico - documentario siti in aree urbane ed extraurbane così come definiti al punto 3 dell'art. 16 delle Norme di Attuazione del P.P.A.R.;

Gli edifici e manufatti di cui al punto 1) sono evidenziati nelle tavole 1:2.000-1:5.000 con campitura in nero, con la specificazione delle eventuali aree di rispetto, e con simbolo "A1.....A20", e descritti in apposite schede e stralci catastali 1:2.000, sempre con campitura in nero e con la scritta.

Appartengono a tale categoria sia gli edifici e manufatti già individuati dal P.P.A.R. sia quelli individuati in sede d'indagine dai progettisti.

Oltre alla destinazione residenziale è ammessa qualunque tipo di attrezzatura (ricettiva, sociale, culturale, amministrativa, ecc.) che sia in grado di valorizzare il bene culturale.

2) i complessi, gli edifici e i manufatti rurali di interesse storico - tipologico così come censiti dall'Amministrazione Comunale in ottemperanza al comma 2 dell'art. 15 della Legge Reg. 13/1990, distinti in due classi:

Classe a) : Fabbricati Rurali di rilevante valore "A" Comprende i fabbricati colonici di particolare valore architettonico, tipologico e storico-documentario, in condizioni di conservazione della struttura originaria tipologica e costruttiva tali da consentirne il recupero e/o il mantenimento nella originaria configurazione. ***Per detti edifici che nel tempo hanno cambiato "Regolarmente" la destinazione d'uso, sono consentiti interventi di ristrutturazione ed adeguamento funzionale, a condizione del mantenimento dell'impostazione architettonica preesistente.***

Classe b) : Fabbricati rurali di valore ambientale" B"

Comprende i fabbricati che, pur non presentando rilevanti caratteristiche sotto il profilo architettonico e/o tipologico, costituiscono testimonianza dell'edilizia rurale tradizionale da salvaguardare sia per la integrità del manufatto (assenza di sostanziali manomissioni tipologiche e/o costruttive) sia per lo stato di conservazione dell'ambito circostante (assenza di rilevanti alterazioni dell'ambiente con nuove costruzioni non conformi).

I complessi rurali di cui al punto 2) sono censiti nella tavola d'indagine 1:10.000 con numero di riferimento alle schede ed alle foto allegate in calce alle presenti Norme di Attuazione. (allegato 5 e Tav.05) . Sono inoltre evidenziati nelle tavole di progetto 1:2.000 con simbolo "a" e "b", mentre nella tavole di progetto 1:5.000 con simbolo "A" e "B" .

Secondo quanto previsto dalla L.R. 13/1990 non è consentita la demolizione, salvo per comprovati motivi di tutela della pubblica incolumità.

omissis";

VERIFICATO che:

- rispetto al Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), il Comune di Treia è dotato di un P.R.G. adeguato;
- rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (P.T.C.), la variante non interessa prescrizioni dello stesso Piano;
- rispetto alle disposizioni della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii., la variante rientra nella fattispecie di cui all'articolo 15, comma 5, della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii.;
- rispetto alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), la variante non è soggetta alla procedura di verifica di

assoggettabilità a V.A.S., perché rientra fra i casi di esclusione elencati al punto 8, lettera d) e lettera h), del paragrafo 1.3 delle “Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”, approvate con D.G.R. n. 1.813 del 21/12/2010;

- rispetto alla L.R. n. 22 del 23/11/2011, la variante è ammissibile ai sensi dell’articolo 11, in quanto non interessa espansioni di aree edificabili in zona agricola;
- rispetto alla L.R. 14/2008 “*Norme per l’edilizia sostenibile*”, le modifiche proposte non incidono sul rispetto dei criteri di sostenibilità delle trasformazioni del tessuto urbano e del sistema produttivo indicati dall’articolo 5 della L.R. n. 14/2008;
- la variante non interessa norme di tutela storico-artistica, archeologica, architettonica di cui al D.Lgs. 42/2009;

RITENUTO che la variante normativa per la rimozione degli errori materiali rilevati possa essere accolta con l’adozione e successiva approvazione della variante al P.R.G. ai sensi dell’articolo 15, comma 5, della L.R. n. 34/1992 con la procedura dell’articolo 30 della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii., come da nota prot. n. 7.283 dell’11/01/2006 del Servizio Attività istituzionali della Regione Marche, che prevede:

- gli elaborati della variante e la deliberazione di adozione verranno depositati presso la Segreteria del Comune, a libera visione del pubblico e pubblicati all’albo pretorio on line per la durata di giorni trenta consecutivi, a partire dalla data dell’avviso di deposito e inviati contestualmente alla Provincia che, entro sessanta giorni, può formulare osservazioni ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 47/1985;
- durante tale periodo chiunque potrà prenderne visione e potrà presentare, entro i successivi trenta giorni, opposizioni e osservazioni;
- il Consiglio comunale si esprimerà in via definitiva sulle osservazioni presentate con l’approvazione definitiva del Piano;

RITENUTO, inoltre, che verrà effettuata la pubblicazione ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 33/2013 sul sito dell’Amministrazione trasparente;

Premesso quanto sopra;

SI PROPONE

- di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di ADOTTARE la variante alle N.T.A. del P.R.G. vigente, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii., relativa alla rimozione degli errori materiali rilevati nelle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. approvate con la variante 2016 e con gli atti sopra richiamati, apportando le correzioni agli articoli nn. 6-13-24-29-30 e 35 descritte in premessa ed individuate con carattere corsivo e grassetto;
- di DEMANDARE al Funzionario responsabile del 4° Settore la pubblicazione della presente deliberazione e degli elaborati di progetto per un periodo di trenta giorni presso la Segreteria del Comune, con avviso di deposito pubblicato all’albo, e la trasmissione alla Provincia.

IL RESPONSABILE del 4° SETTORE
f.to arch. Patrizia Roganti

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del 4° Settore "Urbanistica e Territorio - SUE", arch. Patrizia Roganti;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

VISTA la legge n. 1150/1942 nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. n. 34/1992 e ss.mm.ii.;

VISTI il D.Lgs. n. 152/2006, la L.R. n. 6/2007 e la D.G.R.M. con allegati n. 1813/2010;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 16/11/2018, acquisito al prot. n. 20.645 del 04/12/2018, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di questo Ente e nominato il Dott. Salvatore Angieri quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del 4° Settore "Urbanistica e Territorio - SUE" in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa;

DELIBERA

1. di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di ADOTTARE la variante alle N.T.A. del P.R.G. vigente, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della L.R. 34/1992 e ss.mm.ii., relativa alla rimozione degli errori materiali rilevati nelle Norme tecniche di attuazione del P.R.G. approvate con la variante 2016 e con gli atti sopra richiamati, apportando le correzioni agli articoli nn. 6-13-24-29-30 e 35 descritte nel documento istruttorio ed individuate con carattere corsivo e grassetto;
3. di DEMANDARE al Funzionario responsabile del 4° Settore la pubblicazione della presente deliberazione e degli elaborati di progetto per un periodo di trenta giorni presso la Segreteria del Comune, con avviso di deposito pubblicato all'albo, e la trasmissione alla Provincia.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. SALVATORE ANGIERI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ALESSANDRA SECONDARI

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 13-03-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. PATRIZIA ROGANTI

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 16-04-2019 al 01-05-2019 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Treia, 16-04-2019

Il Responsabile del I Settore
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ALESSANDRA SECONDARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa ALESSANDRA SECONDARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ALESSANDRA SECONDARI

Assegnata al Settore:

1	2	3	4	5	Segr.
---	---	---	---	---	-------